

# GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEGLI ARTIGIANI

## DIRITTI E DOVERI.....ISTRUZIONI PER L'USO

Allo scopo di non far perdere dei diritti ai nostri artigiani infortunati, riteniamo di fare cosa utile riassumendo di seguito le informazioni più importanti e necessarie:

- L'infortunio è, per definizione, "ogni lesione, originata in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne abolisca o menomi – transitoriamente o permanentemente – la capacità lavorativa"
- l'obbligo della denuncia, sia all'INAIL che all'autorità di Pubblica Sicurezza, è sancito dal T.U. 1124 del 1964 che prevede l'invio della stessa entro due giorni dall'evento
- allegato alla denuncia deve esserci un certificato medico rilasciato o dal pronto soccorso o dal medico curante con l'indicazione delle giornate di prognosi

Il motivo più comune che giustifica questo mancato adempimento all'arrivo nei nostri uffici, in genere al primo infortunio, magari con un certificato di continuazione del medico curante, o addirittura dopo la chiusura delle giornate e lamentando dei postumi che non se ne vanno via - è sentir dire: **sono stato al pronto soccorso....mi hanno detto che fanno tutto loro** . E' vero, fanno tutto loro, ma solo per quanto riguarda la parte sanitaria; la denuncia, invece, deve essere fatta dal titolare infortunato stesso, come per i dipendenti, entro i termini di cui sopra perché:

- la mancata denuncia d'infortunio all'INAIL fa perdere qualsiasi diritto
- la denuncia presentata in ritardo fa perdere l'indennità delle giornate precedenti alla stessa **ma non le successive**, per questo la tempestività dell'invio, oltre che a essere un obbligo di legge, previene la perdita di un diritto
- la denuncia, a prescindere dal pagamento o meno delle giornate di indennità temporanea, può far riconoscere degli eventuali postumi residuati, la valutazione dei quali può dar luogo ad una liquidazione in capitale (danno biologico) quando la percentuale si colloca tra il 6% ed il 15%, mentre dà diritto ad una rendita mensile per i postumi dal 16% in su
- il riconoscimento di un danno anche se non viene indennizzato perché sotto il limite del 6%, può essere ripreso in considerazione al momento di riconoscimenti postumi per un infortunio successivo
- In molti casi poi, la denuncia tardiva, anche se non produce diritti immediati per i motivi di cui sopra, lascia una porta aperta nel caso le lesioni patite subiscano nel tempo un aggravamento

- se la legge prevede delle sanzioni pesanti nel caso di omessa o ritardata denuncia, nel solo caso di infortuni ai titolari artigiani, la sanzione Inail non è applicabile.

Quindi, se infortunati, venite immediatamente o mandate chi per voi se impossibilitati fisicamente a muovervi, presso uno qualsiasi degli uffici di Confartigianato Udine per l'inoltro della denuncia o passate direttamente al patronato **INAPA** che, con una semplice firma in più, vi assisterà gratuitamente in tutte le fasi e cioè:

- al semplice sollecito della pratica
- alla richiesta di un acconto sull'indennità di temporanea
- a sollecitare una visita presso gli ambulatori INAIL
- al controllo delle giornate liquidate e a chiederne il pagamento ove mancanti
- alla richiesta di prolungamento;
- alla richiesta di ricaduta
- al ricorso per motivi amministrativi;
- a verificare ed eventualmente contestare i motivi di un negato riconoscimento
- al controllo gratuito, tramite il nostro medico legale, della valutazione dei postumi con eventuale ricorso per ottenere un indennizzo più elevato, sia per riconoscimento del Danno Biologico che per Rendita ecc.
- alle visite di revisione per eventuali aggravamenti sia su richiesta dell'interessato che predisposte dall'inail

Lo stesso discorso vale anche per le **malattie professionali**, ma con modalità e motivazioni differenti.

### **INAIL – Ricadute di infortuni e malattie professionali**

Molti artigiani si rivolgono agli uffici del **Patronato INAPA** per chiedere informazioni sui loro **diritti** in caso di **riacutizzazione dei postumi di infortunio o malattia professionale già indennizzati in rendita o in danno biologico o per il pagamento indennità di temporanea per ricaduta**.

Di seguito si illustra una recente nota dell'INAIL (n. 1918/2011) che chiarisce tale argomento e che può essere utile anche al fine di non trascurare i propri diritti.

L'INAIL chiarisce le condizioni in cui l'indennità di temporanea **può essere pagata al lavoratore che**, avendo avuto postumi da infortunio o malattia professionale già indennizzati, **subisce una ricaduta** per riacutizzazione degli stessi.

Vengono distinti i casi in cui il lavoratore è stato indennizzato in rendita, in capitale per il danno biologico, oppure quando la ricaduta è oggetto della Convenzione INPS-INAIL perché di incerta competenza.

La nota fornisce alcuni chiarimenti in ordine al pagamento dell'indennità di temporanea, nei casi di riacutizzazione dei postumi.

La ricaduta, invece, è quel periodo di ulteriore astensione dal lavoro cui soggiace il lavoratore dopo che un precedente evento, infortunio o malattia professionale, era stato dichiarato chiuso dall'INAIL a seguito della presentazione del certificato medico definitivo.

Infatti, il certificato definitivo di chiusura, attestando la guarigione clinica del lavoratore, esplica diversi effetti; da un lato, dichiara chiuso il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro e permette all'INAIL di erogare il saldo del relativo indennizzo (*cd indennità di temporanea*), dall'altro certifica la possibilità di riprendere l'attività lavorativa assicurata.

Inoltre, in occasione della visita medica di controllo alla chiusura della temporanea, se l'INAIL riscontra la presenza di postumi permanenti conseguenti all'infortunio o alla malattia professionale riconosciuta, provvede anche al loro indennizzo in capitale o in rendita in ragione del grado invalidante da essi provocato.

Può succedere, peraltro, che la guarigione clinica non sia effettiva e che, a distanza di tempo (giorni o settimane) dopo aver ripreso l'attività, si determini una riacutizzazione del quadro patologico che costringe il lavoratore ad abbandonare nuovamente il lavoro.

La ricaduta **potrà essere nuovamente indennizzata** per il periodo di inabilità temporanea, senza applicazione della franchigia dei tre giorni iniziali, **solo qualora** alla iniziale chiusura dell'infortunio o della malattia professionale **l'INAIL non abbia indennizzato postumi permanenti**.

*In tale eventualità deve, quindi, ricomprendersi tanto il caso di assenza di postumi, quanto quello di presenza di postumi in sottolimita (fino al 5%).*

In caso contrario (presenza di postumi già indennizzati) la nota n. 1918/2011 dell'INAIL precisa che la ricaduta per riacutizzazione dei postumi sarà trattata come segue:

- postumi già indennizzati in **rendita**: la ricaduta **non sarà indennizzata** in quanto, per consolidata giurisprudenza, le due prestazioni (indennità di temporanea e rendita) non sono cumulabili.

*L'esclusione, peraltro, non opera se l'astensione dal lavoro è determinata dalla fattispecie prevista dall'art. 89 del T.U. 1124/65, e cioè per consentire al lavoratore di sottoporsi a speciali cure mediche e chirurgiche ritenute utili per il reintegro della capacità lavorativa e/o il recupero della integrità psico-fisica.*

- postumi già indennizzati in **capitale**: la ricaduta **potrà essere indennizzata** in considerazione del fatto che l'indennizzo del danno biologico assolve il mero scopo di ristorare il danno alla salute e all'integrità psico-fisica in quanto tali.

In ottemperanza alla Convenzione INPS-INAIL, nel primo caso la ricaduta sarà indennizzata dall'INPS (*per gli artigiani ovviamente non c'è indennizzo*), mentre nel secondo caso l'indennizzo sarà a carico dell'INAIL.